

Nel campo del lavoro e della previdenza

(NOTE SETTIMANALI)

Norme per il passaggio dei soci

dalla Cassa Mutua Pensioni di Torino
alla Cassa Nazionale di Previdenza

La Cassa Nazionale di Previdenza non può legalmente accogliere, nei suoi due ruoli operai (Mutualità e Contributi riservati), i soci della Cassa Mutua pensioni di Torino, che chiederanno l'iscrizione, o che non faranno domanda di recesso, che a tenore della sua legge costitutiva.

Può però interpretarne le disposizioni con la maggiore larghezza — e si offre di farlo — quando vi venga autorizzata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, colla riserva dal canto suo di sancire queste larghezze con disposizioni legislative o con R. decreto da convertirsi in legge.

E si potrebbe così concludere:

1.º di considerare agli effetti dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza gli anni di iscrizione alla Cassa Mutua di Torino, fermo restando il limite di età in 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

2.º sarà considerato il versamento fatto dai soci della Cassa Mutua di Torino con le regole ordinarie della Cassa Nazionale di Previdenza agli effetti utili delle iscrizioni abbreviate, con la relativa assegnazione delle quote speciali, quando già non le abbiano avute per precedente iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza, rinunciando in tal caso all'applicazione della norma dei 10 anni obbligatori di permanenza effettiva nei ruoli della Cassa.

3.º a corresponsivo della disposizione legislativa che fa obbligo ai soci della Cassa Mutua di Torino di continuare i loro versamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza, quando vi vengano iscritti, nella stessa misura per la quale erano impegnati colla Cassa Mutua, la Cassa Nazionale di Previdenza assegnerà tante quote di lire cinque annue di suo contributo quanti sono gli anni di precedente iscrizione alla Cassa Mutua di Torino, imputandolo però nel conto individuale di ciascun socio solo quando, ed allora che, il socio abbia effettivamente continuato questo versamento annuale per il tempo del suo impegno.

4.º sarà tenuto fermo, agli effetti della pensione di invalidità, l'obbligo dei cinque anni di pensione effettiva alla Cassa Nazionale di previdenza.

5.º Tutti i soci che vengono alla Cassa Nazionale di Previdenza dalla Cassa Mutua di Torino si intenderanno in massima iscritti al ruolo della Mutualità; passeranno invece ai contributi riservati i soci che erano iscritti nell'anno 1912 alla Cassa Rimborsi, sempre però lasciata facoltà ai soci della Cassa Mutua, nel momento in cui vengono iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza, di dichiarare a quale ruolo vogliono essere iscritti.

6.º Saranno iscritti nei ruoli della Cassa Nazionale di previdenza le donne, e senza limite di età, i bambini, di famiglia operaia.

Cassa Nazionale di Previdenza

Risposta ai quesiti formulati dagli iscritti alla sede centrale.

Di tanto in tanto vengono formulati dagli iscritti alla Sede centrale della Cassa dei quesiti e questa vi risponde per mezzo del periodico milanese *La Cooperazione Italiana*.

Ecco alcune di siffatte risposte:

Limite massimo di età. — Nessun limite di età esiste per la iscrizione alla Cassa Nazionale.

La legge ha cercato di favorire gli anziani concedendo loro la iscrizione a periodi abbreviati.

Limite minimo. — Il limite minimo si desume dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; quindi è di 12 anni per il ramo operaio.

Per le iscrizioni popolari di rendita vitalizia, basta che i bambini abbiano compiute gli anni cinque.

Limite nei versamenti. — Non vi sono limiti per i versamenti; l'operaio può mettere sul suo libretto di iscrizione lire mille in una sola volta e anche più.

Chi versa meno di lire sei all'anno, non gode del contributo della Cassa di lire dieci, a meno che non abbia versato somme maggiori in precedenza.

Obblighi che assume l'operaio coll'iscrizione. — Nessun obbligo viene assunto dall'operaio coll'iscrizione; esso può sospendere e riprendere i suoi versamenti, senza incorrere in multe o decadenze di sorta.

Limite massimo di lire trenta di imposta erariale. — I salariati possono venire iscritti al ramo operaio, qualunque sia l'ammontare dell'imposta erariale da essi pagata.

Fra i piccoli proprietari, i fittavoli, i padroni di officine, i piccoli commercianti, devono tener conto del limite predetto delle lire trenta.

L'iscritto non anziano, versando in doppio, in triplo le lire sei, non ottiene che un concorso di lire dieci, invece di un concorso di due o tre volte maggiore.

Quello che più importa, si è che l'iscritto all'estero che mantiene la nazionalità italiana, non solo può iscriversi e conservarsi iscritto alla Cassa Nazionale, ma godrà anche dei concorsi della Cassa stessa, come gli altri operai residenti nel regno, e i pagamenti delle pensioni si effettueranno in ogni dove a mezzo dei Consoli.

Chi assume altra nazionalità, può mantenersi iscritto lo stesso e godere il pagamento della pensione, ma perderà durante l'iscrizione i concorsi i quali sono riservati solo ai regnicoli.

Finalmente il periodico informa che dopo la liquidazione della pensione, il vitaliziato non ha più l'obbligo del pagamento dei contributi; porta anche alcune notizie sulle formalità per il passaggio dalla Cassa Mutua Pensioni di Torino alla Cassa Nazionale di Previdenza, ma di questo ne parleremo in seguito.

Colonnello Zamara.

